



Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito allo svolgimento di attività secondarie non attinenti all'attività artigianale principale.

Alle **C.C.I.A.A. del Veneto**

cciaa@pd.legalmail.camcom.it

cciaa@pec.tb.camcom.it

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

cciaadl@legalmail.it

Con comunicazione del 9 settembre 2024, la Camera di Commercio di Verona ha chiesto alla scrivente Commissione di chiarire se un'impresa artigiana possa svolgere un'attività secondaria (artigianale, commerciale o di servizi) che non abbia alcuna attinenza con l'attività artigiana principale né carattere di strumentalità o accessorietà con la stessa, sia che si tratti di un'attività secondaria "libera" (non regolamentata) sia di un'attività secondaria "regolamentata".

Il quesito posto non risulta trovare una risposta univoca e valevole per tutte le ipotesi che possono prospettarsi e che andranno pertanto valutate singolarmente caso per caso. Pertanto, la Commissione con il presente parere intende fornire alcuni chiarimenti e linee interpretative che si ritiene possano risultare utilizzabili per la migliore gestione dell'Albo delle Imprese Artigiane delle Camere di Commercio in indirizzo, in presenza di fattispecie sopra descritte.

Innanzitutto risulta opportuno rammentare che i principali requisiti soggettivi richiesti dal combinato disposto della Legge quadro n. 443 del 08/08/1985 e dalla L.R. Veneto n. 34 del 08/10/2018, in capo all'imprenditore artigiano - sia in qualità di titolare di impresa individuale, sia quale socio artigiano lavorante di società - possono essere sostanzialmente identificati nei seguenti:

- a) l'esercizio personale e professionale ed in qualità di titolare dell'impresa artigiana;
- b) lo svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- c) la responsabilità per gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa (da intendersi attività di organizzazione dei fattori di produzione, di sorveglianza e direzione delle fasi del processo produttivo e lavorativo nell'azienda, di gestione dei rapporti con il mercato e di amministrazione);
- d) la direzione personale dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, nei limiti dimensionali previsti per le diverse tipologie di attività;
- e) la preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'azienda rispetto al capitale;
- f) il possesso in capo all'imprenditore artigiano dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



Per quanto riguarda l'oggetto dell'impresa artigiana, essa deve riguardare in via prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.

Tuttavia, l'attività dell'impresa artigiana, oltre all'oggetto principale, si può estendere anche nel campo di settori economici diversi. In tal senso, la normativa riconosce all'impresa artigiana la possibilità di svolgere altre attività come quelle agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a condizione che esse siano "strumentali e accessorie" e quindi integrative e complementari rispetto all'esercizio dell'attività principale dell'impresa artigiana.

Oltre alle attività secondarie, elencate nell'articolo 3 comma della L. n. 443/1985, che possono essere svolte nell'impresa artigiana (in forma singola o di società) sono pacificamente ammesse, in via analogica, anche altre attività rientranti in differenti settori economici non espressamente menzionati dalla legge quadro, quali il turismo, l'allevamento, la pesca e l'itticoltura, il terziario in generale, etc.

La condizione in base alla quale possa essere comunque svolta una di tali attività è che essa sia strumentale e accessoria all'attività principale (artigiana), laddove per "strumentale" deve intendersi un'attività svolta per rendere maggiormente efficiente e completo sul piano economico e produttivo l'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto principale dell'impresa e per "accessoria" un'attività diretta a consentire il migliore o più accurato svolgimento dell'attività principale, alla quale è legata da un rapporto di interdipendenza.

Anche al di fuori di queste condizioni, tuttavia non risulta ragionevole escludere a priori la qualifica di imprenditore artigiano a chi svolga, accanto all'attività artigiana prevalente, un'altra attività, seppure non strumentale né accessoria alla prima, fermo restando il divieto per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più "imprese artigiane".

In presenza di situazioni di tal fatta, è necessario accertare l'eventuale autonomia economica ed organizzativa delle diverse attività svolte nella medesima impresa. Infatti, qualora nell'impresa vengano svolte attività assimilabili sul piano merceologico e/o complementari sul piano funzionale, nel rispetto dei requisiti sostanziali e dimensionali di qualifica artigiana, risulta compatibile il contemporaneo svolgimento delle varie attività all'interno della medesima impresa (es. un'attività di autoriparazione collegata allo svolgimento di attività di autotrasporto; un'attività di installazione di infissi e di imbianchino; un'attività di tappezzeria per tendaggi ed arredamenti e di applicazione di carta da parati; un'attività di falegnameria e di liutaio; un'attività di elaborazione dati e di registrazione ed incisione; un'attività di servizi di pompe funebri e preparazione di addobbi ed allestimenti vari in occasione di cerimonie; e così via).

L'esemplificazione fa riferimento a diverse ipotesi nelle quali sarebbe comunque compatibile lo svolgimento contemporaneo di più attività di natura artigiana da parte della stessa impresa. In tali casi, il principio della prevalenza della partecipazione del titolare nell'attività principale artigiana può infatti essere salvaguardato.

Sull'argomento si era anche espresso il Consiglio Nazionale dell'Artigianato, in un parere approvato il 18/12/1996, nel quale si sottolineava come il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo, non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile ai fini del riconoscimento della contemporanea sussistenza di due distinte attività artigiane nella medesima impresa, riconoscendo l'opportunità di valutare criticamente le singole fattispecie concrete.

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it



La situazione appare diversa qualora l'attività principale e le secondarie svolte nell'azienda, siano completamente distinte tanto da non potersi assimilare né integrare fra di loro sul piano merceologico o funzionale, nonché laddove l'analisi delle singole fattispecie accerti l'assoluta incompatibilità dell'esercizio contemporaneo di più attività artigiane, dovuta ad esempio all'ubicazione delle sedi aziendali, agli orari di esercizio delle varie attività, alle relative modalità operative o ad altri evidenti fattori.

In tali ipotesi, lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe considerare precluso, salvo nel caso in cui l'attività secondaria risultasse di carattere saltuario, periodico o stagionale.

Può risultare altresì utile a inquadrare al meglio le diverse fattispecie, quanto statuito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3773 del 02/05/1997 in tema di inquadramento previdenziale delle imprese, la quale ha dichiarato sussistere «il requisito dell'autonomia di due aziende facenti capo ad un unico imprenditore, ma esercenti attività diverse - con la conseguente possibilità di un duplice inquadramento - nel caso in cui le singole attività siano svolte per fini distinti, ciascuno dei quali non sia funzionalmente condizionato da quelli delle altre attività, e possa trovare una propria specifica realizzazione nel mercato. Non sussiste invece il suddetto requisito - con conseguente applicazione dell'inquadramento proprio dell'attività principale, salvo specifiche, contrarie disposizioni normative - nel caso in cui una delle attività svolte dall'imprenditore abbia carattere sussidiario o complementare rispetto all'altra talché, ove venisse da essa separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile esplicazione».

In sostanza, sulla base di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quando in un'impresa si svolgono due attività distinte occorre fare riferimento all'impresa nel suo complesso fissandone la natura (artigiana o industriale) sulla base di quella che risulta in concreto l'attività prevalente, sempre che l'imprenditore non eserciti le differenti attività con organizzazioni del tutto autonome per mezzi e capitali e come tali riconducibili ad aziende separate ciascuna delle quali sia suscettibile di un proprio inquadramento. In tal caso, si avrebbe la fattispecie della contitolarità di imprese, ancorché nella medesima sede, in quanto lo svolgimento di attività plurime (una principale e l'altra secondaria) verrebbe a consistere nell'esercizio di due attività imprenditoriali a tempo pieno che dovrebbero sdoppiarsi in due corrispondenti imprese, una artigiana ed una di diversa natura (ad es. commerciale o industriale), risultando preclusa la titolarità di più imprese artigiane in capo all'imprenditore artigiano.

IL PRESIDENTE

avv. Andrea Galtarossa

Referente istruttoria:
dott. ClAUDIO GREYER
Segreteria CRA

Commissione Regionale Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 0412795879 - Fax 0412795885

direzioneindustriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

